



COMUNE DI MAROSTICA

VIA TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

Codice Fiscale 82000830248

Sito internet www.comune.marostica.vi.it

Posta elettronica certificata marostica.vi@cert.ip-veneto.net

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 36 del 28/11/2013

ORIGINALE

OGGETTO: IMU: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. ANNO 2013.

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 20:30, nella Sala Multimediale dell' Opificio, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	P	A
DALLA VALLE MARICA	SI	
MATTESCO SIMONE	SI	
VIVIAN SERENA	SI	
FANTIN SERGIO	SI	
CUNICO GIULIA	SI	
BERNARDI ANGELA	SI	
FRISON MARIA RITA	SI	
CAPUZZO ANTONIO	SI	
GIRARDI LORIS	SI	

Cognome e Nome	P	A
VOLPATO PAOLA	SI	
BROGLIO GIANCARLO	SI	
BONOTTO PAOLO	SI	
SCETTRO GIANNI	SI	
COSTA MARIATERESA	SI	
TONIAZZO SILVIA		SI
VIVIAN MATTEO	SI	
ANDREATTA GEDOREM	SI	

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Partecipa altresì l'assessore esterno MARCHIORATO GIUSEPPE LORIS (presente)

Partecipa il Segretario Generale Lora Francesca.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Bernardi Angela.

Riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la discussione ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: IMU: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. ANNO 2013.

La presidente Angela Bernardi, dà la parola all'Assessore al bilancio Sergio Fantin.

L'assessore Sergio Fantin relaziona:

PREMESSO che con il D.Lgs. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 che ha anticipato in via sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l'Imposta Municipale Propria;

CONSIDERATO che l'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

VISTO l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 la quale ha previsto che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dalla L. 124/2013, con il quale è stato, tra l'altro, prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli EE.LL. e quindi anche il termine per la determinazione o la modifica delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, al 30.11.2013;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO

riduzione fino allo 0,1 per cento.

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *“1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo*

periodo temporale ivi indicato, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALiquOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che anche per l'anno 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare, anche per l'anno 2013, l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

Terminata la relazione, la Presidente dichiara aperta la discussione, alla quale partecipano i seguenti componenti del consiglio, i cui interventi vengono così sommariamente sintetizzati:

Andreatta: chiede se, al fine dell'applicazione del beneficio, c'entra anche il reddito del beneficiario e quanto inciderà sul bilancio la previsione.

Fantin: risponde che non si fa riferimento all'indice ISEE e che i casi in oggetto sono solo una decina.

Scetto: è d'accordo per la modifica. Tale previsione era già presente nel precedente regolamento ICI. Prende atto che c'è stata una specifica richiesta per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a familiari in linea retta entro il 1° grado affetti da invalidità certificata 100%, ma propone di poter ampliare la platea delle agevolazioni non solo al caso del disabile ma anche al caso del comodato d'uso dell'abitazione principale ai parenti, affinché sia assimilato alla abitazione principale. Chiede che in futuro sia tenuto presente questa possibilità, ritenendo un'ingiustizia che la casa in comodato sia considerata seconda casa. Ricorda che molti chiedevano questa agevolazione e invita a riflettere sulla proposta. Inoltre, il Comune realizza il risparmio sull'imposta dovuto allo Stato per i beni di proprietà comunale.

Fantin: la problematica è stata valutata. Ha chiesto agli uffici di fare la verifica contabile del minor gettito in caso di applicazione della assimilazione. Si tratta di un minor gettito di 637mila euro. Se si introduce quindi, ci sono due strade: o tagliare i servizi o aumentare la aliquota a chi già paga.

Scetto: gli sembra eccessivo l'importo stimato e non sa come è stato ricostruito il calcolo. Invita l'amministrazione a chiedere al responsabile di approfondire la verifica e confermare le cifre.

Fantin: conferma che la ragioneria ha fornito questi dati. Elenca alcuni dati utilizzati per la statistica.

Scetto: ritiene che a questo punto sarebbe interessante capire i meccanismi utilizzati per ricostruire il dato e verificandolo con l'anagrafe? Attende il dettaglio. Su 1 milione e 200 di gettito, 637mila di case date in uso ai figli sembrano eccessivi.

Andreatta: chiede se è possibile nei limitati casi mettere un tetto in base al reddito.

Fantin: attualmente è a conoscenza di un solo caso. Si potrà valutare per il futuro.

Terminata la discussione, il Presidente chiede le dichiarazioni di voto.

Girardi: annuncia il voto favorevole della maggioranza.

Scettro: preannuncia l'astensione.

Andreatta: sostiene che andrebbe inserito un tetto in base al reddito e pertanto è contrario.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L. 24/12/2012 n. 228, art. 1, comma 380 (Legge di stabilità 2013) che disposto per il 2013:

- la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011;
- la riserva allo Stato del gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale $\delta D\delta$, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %;
- la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,30 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale $\delta D\delta$;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 17/2013 con la quale sono state determinate le seguenti aliquote d'imposta per l'annualità 2013:

1)	ALiquota di base	0,88%;
2)	ALiquota sui fabbricati di categoria $\delta D\delta$	0,88%
3)	ALiquota abitazione principale e pertinenze	0,40%
4)	ALiquota fabbr. rurali ad uso strumentale	ESENTI

VISTO il recente sviluppo della normativa in materia di IMU ed in particolare il D.L. 102/2013, convertito con modificazioni nella L. 124/2013;

RITENUTO, alla luce della vigente normativa, anche a seguito di richieste pervenute all'Ufficio Tributi, introdurre un'aliquota dello 0,46% per le unità immobiliari (eccetto gli immobili di cat. A/1, A/8, A/9) concesse in comodato d'uso gratuito a familiari in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli), affetti da invalidità certificata 100% (cfr. codici 04-05-06 della certificazione ASL), i quali li vi abbiano stabilito la loro residenza anagrafica e la dimora abituale;

PRECISATO CHE per poter godere di tale nuova aliquota, il contribuente, soggetto passivo d'imposta, dovrà presentare, entro il termine per il versamento del saldo, apposita dichiarazione con allegata documentazione rilasciata dall'Organo Competente (ASL) attestante il riconoscimento dell'invalidità;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 18/05/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il TUEL D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 19 del 21/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013 e i suoi allegati, e le successive variazioni apportate;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, espressi per quanto di competenza dal Responsabile dell'Area 2^ Economico Finanziaria (regolarità tecnica e contabile) ai sensi

dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs.n. 267/2000 e dall'art. 65 comma 3^ del vigente statuto comunale;

A seguito di votazione espressa nelle forme di legge, con le seguenti risultanze proclamate dal Presidente:

Presenti n. 16
Favorevoli n. 12
Contrari n. 1 (Andreatta)
Astenuiti n. 3 (Scettro, Costa e M. Vivian)

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di determinare un'ulteriore aliquota dello 0,46% per le unità immobiliari (eccetto gli immobili di cat. A/1, A/8, A/9) concesse in comodato d'uso gratuito a familiari in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli), affetti da invalidità certificata 100% (cfr. codici 04-05-06 della certificazione ASL), i quali lì vi abbiano stabilito la loro residenza anagrafica e la dimora abituale, precisando che per poter godere di tale aliquota, il contribuente, soggetto passivo d'imposta, dovrà presentare, entro il termine per il versamento del saldo, apposita dichiarazione con allegata documentazione rilasciata dall'Organo Competente (ASL) attestante il riconoscimento dell'invalidità;

2. di procedere alla ricognizione delle aliquote IMU vigenti nel Comune di Marostica come di seguito riportate, dando atto che le stesse hanno validità a far data 01.01.2013 (ex. art. 1, c. 169 della L. 296/2006):

ALiquota di base	0,88%
ALiquota fabbricati	0,88%
ALiquota abitazione principale e pertinenze	0,40%
ALiquota fabbr. rurali ad uso strumentale	ESENTI
ALiquota per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a familiari in linea retta entro il 1° grado affetti da invalidità riconosciuta pari al 100%	0,46%

3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento con le modalità di cui al D.L. 102/2013, convertito con modificazioni dalla L. 124/2013, ovvero tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Marostica e tramite invio telematico tramite il Portale del Federalismo Fiscale al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Presidente propone di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, per urgenza di darvi attuazione.

A seguito di votazione espressa nelle forme di legge, con le seguenti risultanze proclamate dal Presidente:

Presenti n. 16
Favorevoli n. 12
Contrari n. 1 (Andreatta)
Astenuiti n. 3 (Scettro, Costa e M. Vivian)

la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

il Presidente del Consiglio
Bernardi Angela

il Segretario Generale
Lora Francesca

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Marostica ,li

il Funzionario Incaricato
Campagnolo Claudia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Attesta inoltre che è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

il Segretario Generale
Lora Francesca
